



RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

Banca dati delle leggi regionali

Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10

Art. 6

(Flora spontanea protetta, elenchi floristici e piante officinali)

1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme delle specie di cui al [comma 3](#), suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata.
2. È consentita la raccolta delle specie: *Vaccinium myrtillus* (mirtillo nero), *Vaccinium vitis idaea* (mirtillo rosso) con le limitazioni di cui all'[articolo 7](#).
3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, con propria deliberazione a pprova, verifica e aggiorna l'elenco della flora autoctona protetta in modo rigoroso e con raccolta regolamentata, ivi compresi i mirtilli.
4. Gli elenchi di cui al [comma 3](#) e le specie alloctone vegetali invasive di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), oltre all'ordinaria pubblicità legale e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono resi noti mediante appositi manifesti da affiggersi negli albi pretori dei comuni e delle province e presso le sedi degli enti gestori delle aree protette.
5. Le province e gli enti gestori di cui all'[articolo 5, comma 9](#), possono prevedere limiti maggiormente restrittivi di quelli indicati nell'[articolo 7](#) e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto o in parte del territorio di rispettiva competenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse.
6. I provvedimenti di cui al [comma 5](#) sono resi noti con le forme di cui al [comma 4](#) e, in caso di divieto di raccolta, preferibilmente mediante appositi cartelli affissi lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.
7. Sono considerate altresì protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del [Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772](#) (Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se comprese negli elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ente di cui all'[articolo 5, comma 9](#), competente territorialmente.
8. I richiedenti ai sensi del [comma 7](#) indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta, nonché lo scopo della raccolta, le generalità e la professione del richiedente.
9. Gli enti di cui al [comma 7](#) annotano su apposito registro i nominativi dei richiedenti autorizzati.
10. Ferme restando le limitazioni di cui al del [R.D. 772/1932](#), per le specie officinali comprese nell'elenco contenente le specie di flora spontanea a raccolta regolamentata è ammessa la raccolta massima di cinquanta esemplari per persona per giorno di raccolta.
11. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al [comma 10](#) comporta, oltre all'irrogazione delle

sanzioni di cui all'[articolo 13](#), il divieto di raccolta per un anno.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia